

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Tra

**L'Università di Foggia**, di seguito Università, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti,

Risorse Naturali e Ingegneria, con sede legale in Foggia, Via Gramsci, 89/91, partita Iva n.

03016180717, nella persona del Magnifico Rettore, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*,

domiciliato per la carica in via Gramsci, n.89/91

e

**l'azienda Masseria nel Sole**, di seguito Azienda, soc. agr. a r.l., sita in C.da Zaccara S.P. 21,

via per Palmori km. 9, 71036 Lucera (FG), partita Iva n. 03610500716, nella persona di Pitta

Valeria nata a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* , domiciliato per la carica presso l'azienda medesima,

**Premesso che**

- l'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;

- l'Università diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale, biotecnologico e territoriale, promuovendo corretti stili di vita e la sana alimentazione e perseguendo l'integrazione di discipline tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, altre Università ed imprese a livello nazionale e internazionale;

- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) ha competenze e strutture per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi delle Scienze e Tecnologie Agrarie ed in quelle della valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità;

- che l'Azienda Masseria nel sole soc. Agr. A r.l. è una società che opera nel settore agricolo con produzione e trasformazione di prodotti biologici, quail vino e olio, con

particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**(Premessa)**

Tutto quanto è in premessa è parte integrate del presente Accordo.

**Art. 2**

**(Obiettivo)**

L'obiettivo della presenta convenzione è lo sviluppo di un'agricoltura che batta nuovi percorsi colturali per il rilancio di un'attività che stenta a decollare, nonostante in Provincia di Foggia ci siano tutte le condizioni favorevoli per la presenza di un'ampia ed estesa pianura, un humus fertile, molti terreni irrigui nonché infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime adeguate. L'attività colturale da incoraggiare non può che essere biologica e sostenibile.

**- Art. 3**

**(Oggetto dell'attività)**

1. La ricerca di nuove soluzioni colturali avrà come volano una competizione tra più agricoltori ad ognuno dei quali sarà assegnato dalla Masseria nel Sole un lotto di terreno, della superficie di 5.000 mq per la coltivazione di un prodotto innovativo nell'ambito temporale massimo di un'annata.
2. Un'apposita Commissione, presieduta dal Direttore del Dipartimento DAFNE dell'Università di Foggia o da altro docente da questi delegato e da altri due componenti a indicarsi, valuterà la migliore soluzione o le migliori soluzioni colturali dal punto di vista della innovazione e della qualità del prodotto, a cui assegnare un premio in danaro, decrescente, ai primi tre classificati. La Masseria nel Sole potrà utilizzare i metodi e coltivare i prodotti cui è assegnato il premio, mentre i concorrenti potranno trattenere il

prodotto coltivato.

3. Le parti d'intesa predisporranno apposito bando di partecipazione alla competizione, individuando a) il numero dei lotti e quindi dei concorrenti; b) i requisiti soggettivi minimi di ogni concorrente (età, qualifica professionale, etc.); c) documentazione a corredo della domanda di partecipazione, con particolare riferimento al progetto di coltivazione specificando tempi, modalità nonché tipologia del prodotto; d) eventuale taxa di partecipazione al concorso; e) criteri di valutazione dei progetti di coltivazione presentati.

#### **Art. 4**

##### **(Impegno delle parti)**

Le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e delle proprie specifiche attività, metteranno a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione. In particolare, l'Università si impegna a dare piena visibilità all'iniziativa attraverso il proprio sito istituzionale e i propri canali di comunicazione *social*.

#### **Art. 5**

##### **(Convenzioni operative)**

Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti.

Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all'uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.

#### **Art. 6**

##### **(Durata)**

La presente convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione

delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti,  
da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 7**

##### **(Diritto di recesso)**

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzioni con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

#### **Art. 8**

##### **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

~~Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità,~~  
espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 9**

##### **(Controversie)**

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Universtà degli Studi di Foggia: [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it)

Masseria nel sole soc.agr. a r.l.: [masserianelsole@pec.gruppoppitta.it](mailto:masserianelsole@pec.gruppoppitta.it)

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa

nascere. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il foro competente

è quello previsto dal c.p.c.

**Art. 10**

**(Norme applicabili)**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni di legge.

**Art. 11**

**(Oneri fiscali)**

Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26.04.1986.